

Decreto Dirigenziale n. 42 del 21/03/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E SUCC. MODD. ED INTT. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA: VOLTURA DEL D.D. N. 110/2010 A FAVORE DELLA DITTA SANTORO PELLI DI SANTORO MICHELINA. ATTIVITA': LAVORAZIONE DELLE PELLI. SEDE: VIA PROV.LE TURCI DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale n. 110 dell' 11/05/2010 la ditta Vittor Pelli con sede produttiva in via Panoramica – Turci del Comune di Solofra (AV) è stata autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 269 comma 2 alle emissioni in atmosfera, per l'attività produttiva di lavorazione delle pelli, ritenendo conseguentemente superato ogni altro provvedimento rilasciato in materia riferito allo stabilimento di che trattasi;

CHE con nota prot. n. 139113 del 23/02/2012 sono state acquisite:

- a) la richiesta della sig.ra Michelina Santoro in qualità di legale rappresentante della ditta Santoro Pelli di Santoro Michelina tesa ad ottenere la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del D.D. n. 110 dell' 11/05/2010 dalla ditta Vittor Pelli alla ditta Santoro Pelli di Santoro Michelina e contestualmente la rinuncia a proseguire l'attività da parte della ditta Vittor Pelli;
- b) dichiarazione del legale rappresentante della ditta Santoro Pelli di Santoro Michelina attestante che nulla è variato nel ciclo produttivo e nelle emissioni rispetto a quanto autorizzato con il Decreto Dirigenziale succitato:
- c) copia dell'atto di subentro a seguito di fitto (registrato ad Avellino il 13/01/2012 al n. 341 1T)

CONSIDERATO:

CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998 n. 127, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995/1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da pubblici uffici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

CHE tale obbligo, ribadito dalla D.G.R n. 750 del 22 maggio 2004 (ove , tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), è stato assolto dalla ditta Vittor Pelli con bonifico di € 837,89 (Ottocentotrentasette/89) trasmesso in copia e acquisito agli atti del Settore con prot. n. 206270 del 08/03/2010, conforme al preventivo, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004;

CHE la ditta Santoro Pelli di Santoro Michelina subentra alla ditta Vittor Pelli nell'esercizio dell'attività di lavorazione delle pelli svolta in via Panoramica – Turci del Comune di Solofra (AV).

RITENUTO:

CHE date le premesse, va rilasciata alla ditta Santoro Pelli di Santoro Michelina la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Decreto Dirigenziale n. 110 dell' 11/05/2010.

VISTI:

- 1. la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e succ. modd. ed intt.;
- 2. la Legge 24 aprile 1998 n. 128 art. 7;
- 3. la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;
- 4. la D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001;
- 5. il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e succ. modd. ed intt;
- 6. il Decreto Dirigenziale n. 110 dell' 11/05/2010;
- 7. la D.G.R. n. 447 del 08/12/2011;
- 8. la D.G.R. n. 839 del 30/12/2011;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore ed in conformità alle determinazioni della stessa e anche dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento



DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 110 dell' 11/05/2010 dalla ditta Vittor Pelli in favore della ditta Santoro Pelli di Santoro Michelina subentrata nella gestione degli impianti già autorizzati;
- 3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di stabilire che restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 110 dell' 11/05/2010;
- 5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nello schema allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino comunque il superamento dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 1402, e per quanto ivi previsto dal D.M. Ambiente 12 luglio 1990 e D.M. Ambiente 25 agosto 2000;
 - c) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102;
 - d) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - e) effettuare, con cadenza semestrale a decorrere dalla data prevista nel D.D. n.130/2007 durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n.2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
 - f) provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo circa:
 - I. i dati relativi ai controlli discontinui (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento:
 - III. rapporti di manutenzione eseguiti sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
 - g) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti preposti, contestualmente ai controlli;
 - h) comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito:
 - i) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di comunicare allo Scrivente ogni eventuale ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- di attenersi comunque ad ogni altro adempimento di cui alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera;
- 8) di ribadire che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini delle emissioni in atmosfera per cui è fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta per legge;
- 9) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e

- 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 10) di notificare il presente provvedimento alla ditta Santoro Pelli di Santoro Michelina ubicato in via Panoramica Turci del Comune di Solofra (AV);
- 11) di inviarne copia, al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino e all'A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 12) di inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Dirigente del Settore ad interim (Dr.Antonello Barretta)